




IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

9 gennaio 2024

REVISIONE PREZZI 2024 – DL AIUTI 2024. IL CARO MATERIALI NEL 2024.



La Legge di Bilancio 30/12/2023, n.213 ha esteso l'applicazione della **revisione prezzi prevista dall'art.26 del DL Aiuti** (DL 17/5/2022 n.50, convertito con Legge 91/2022 e modificato con Legge 197/2022) anche ai **lavori eseguiti nell'anno 2024**.

Occorre, tuttavia, tenere in considerazione che nel 2024 sarà operativo, anche, il meccanismo revisionale previsto **dall'art. 60 del DLgs 36/2023** (Codice dei Contratti Pubblici). Di seguito, un breve riepilogo delle possibili ipotesi di **revisione prezzi nell'anno 2024**.

.....



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

9 gennaio 2024

Ipotesi n. 1
OFFERTE DEPOSITATE entro il 31 dicembre 2021 (2021,2020,2019 ecc)



Per i contratti di appalto, le cui offerte **sono state depositate entro il 31 dicembre 2021**, lo stato di avanzamento dei lavori per lavorazioni eseguite o contabilizzate dal DL **sino al 31 dicembre 2024** deve essere redatto applicando **i prezzi regionali aggiornati nel 2024**.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante **nella misura del 90 per cento**.

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento.

Ipotesi n. 2
OFFERTE DEPOSITATE tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022



Per i contratti di appalto, le cui offerte **sono state depositate tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022**, lo stato di avanzamento dei lavori per lavorazioni eseguite o contabilizzate dal DL **sino al 31 dicembre 2024** deve essere redatto applicando **i prezzi aggiornati nel 2024**.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante **nella misura dell' 80 per cento**.

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento.

Ipotesi n. 3
OFFERTE DEPOSITATE tra il 1 gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023
(qualcosa non quadra ?)





IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

9 gennaio 2024

Per i contratti di appalto, le cui offerte sono state depositate tra **il 1 gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023**, lo stato di avanzamento dei lavori per lavorazioni eseguite o contabilizzate dal DL **sino al 31 dicembre 2024** deve essere redatto applicando **i prezzi aggiornati nel 2024**.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante **nella misura dell'80 per cento**.

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento.

N.B → Dalla lettura della Legge 213/2023, **emergerebbe un mancato coordinamento** rispetto alle previsioni del Nuovo Codice dei Contratti.

La Legge di bilancio fa esplicito riferimento alle **“offerte con termine finale entro il 30 giugno 2023”** quale limite di applicazione del DL Aiuti, ritenendo, erroneamente, che per i contratti le cui offerte sono state depositate dal 1 luglio si applicherà l'art.60 del D.Lgs.36/2023 (Nuovo Codice).

Tuttavia, l'efficacia del D.Lgs.36/2023 (come previsto dall'art.226) è riferita alla pubblicazione del bando/invito e non già al deposito delle offerte.

In concreto, quindi, ad un contratto di appalto la cui offerta è stata depositata (per esempio) il 10 luglio 2023 sulla base di un bando pubblicato nel mese di giugno 2023, non si applicherà (nel 2024) la revisione prezzi del Nuovo Codice, ma “parrebbe” nemmeno il DL Aiuti (considerato che l'offerta è stata deposita dopo il 30 giugno 2023).

E' evidente che una interpretazione di tale portata **risulterebbe illogica e non coerente con la ratio alla base del DL Aiuti**; ne consegue che – a nostro avviso – il meccanismo revisionale dell'art.26 del DL 50/2022 **si deve applicare a tutti i contratti esclusi dall'applicazione dell'art.60 del Nuovo Codice**.

Ipotesi n. 4

OFFERTE DEPOSITATE su bandi pubblicati dopo il 30 giugno 2023



Per i contratti di appalto stipulati sulla base di **bandi/inviti pubblicati dopo il 30 giugno 2023**, si applicherà la revisione prezzi di cui **all'art. 60 del D.Lgs.36/2023**; norma che in sintesi prevede:



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

9 gennaio 2024

- a) L'obbligo di inserire nei documenti di gara e contrattuali una clausola di revisione prezzi;
 - b) La revisione prezzi si applica,
 - al verificarsi di condizioni di **natura oggettiva**;
 - nel caso di variazione del costo dell'opera (in aumento o in diminuzione) **superiore al 5%** dell'importo complessivo dell'opera, in relazione alla prestazione ancora da eseguire;
 - c) L'aliquota del 5% **non costituisce un'alea** ma una soglia di applicazione;
 - d) Le variazioni si determinano **sulla base di indici ISTAT** (indici sintetici).
- Gli indici ISTAT sono pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Ulteriori elementi da considerare



Rimane fermo **l'obbligo per le Regioni di aggiornare annualmente i prezziari (come previsto anche dal D.Lgs.36/2023) e quindi anche per il 2024.**

La Legge di Bilancio prevede che entro **il 31 gennaio 2024** dovrà essere emanato il Decreto del MIT per l'accesso al fondo, la cui dotazione è stata all'uopo incrementata (700 milioni per il 2024 e 100 milioni per il 2025).

La revisione prezzi prevista dal DL Aiuti è applicata sulla base dei prezziari regionali, ancorché il prezzo di riferimento (utilizzato in fase progettuale) sia differente.

Avv. Rosario Scalise

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell'Autore, il sito e la data di pubblicazione.